

Canali esterni di segnalazione previsti dal D. Lgs. 24/2023

Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede, accanto alla segnalazione interna attraverso i canali predisposti dalla Società, la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso canali esterni, al ricorrere di determinate condizioni, usufruendo delle tutele previste dal Decreto. Tali tipologie vengono di seguito riportate.

Segnalazione esterna

Segnalazione effettuata all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) attraverso l’apposito canale da questa istituito sul proprio sito.

Secondo il D. Lgs. 24/2023 la segnalazione esterna può essere attivata nei seguenti casi:

- se non è attivo il canale di segnalazione interno o, se attivo, non è conforme a quanto previsto dall’articolo n.4 del Decreto;
- se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

È considerata segnalazione anche la divulgazione pubblica, ovvero rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha

effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Il Decreto 24/2023 prevede inoltre la possibilità di denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile.